



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "BRUNO MADERNA"

CESENA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI FASCIA PRE-ACCADEMICA

- Vista la L. 508/99 art. 2 c. 8 lett. c e g
Visto il DPR 132/03
Visto il DPR 212/05: art. 10 c. 4 lett. G; art. 7 c. 2; art. 12 c. 4
Visti i DM 90/09; 124/09; 154/09
Visto lo Statuto del Conservatorio "B. Maderna" di Cesena ed il Regolamento Didattico Conservatorio "B. Maderna" di Cesena ai sensi dell'art. 10 del DPR 212/05
Vista la delibera n°46 del Consiglio Accademico del 14.03.2013
Visto il verbale della riunione del Collegio Docenti del 19.04.2013

Si indicano le sottoelencate norme al fine della attivazione dei corsi di fascia Pre-Accademica.

Art. 1

(Istituzione dei corsi pre-accademici)

Il Conservatorio " Bruno Maderna" di Cesena (detto di seguito Conservatorio) istituisce e organizza corsi di fascia pre-accademica utili a fornire, per gli studenti, una formazione strutturata, organizzata per periodi di studio e livelli di competenza, con l'obiettivo di formare le competenze adeguate per l'ingresso ai corsi accademici di primo livello.

Art. 2

(Attivazione dei corsi pre-accademici)

1. Al fine della attivazione e del regolare svolgimento dei corsi il Conservatorio utilizza le norme contenute nei seguenti documenti:
 - a. Regolamento di funzionamento dei corsi di fascia pre-accademica;
 - b. Documento sugli obiettivi di apprendimento in riferimento alle aree formative coinvolte, agli insegnamenti che concorrono ai vari corsi di studio pre-accademico, nell'articolazione del percorso in periodi di studio;
 - c. Piani di studio dei vari corsi di fascia pre-accademica, con definizione delle aree formative e degli insegnamenti che contribuiscono al corso nonché delle tipologie di attività formative e delle misure orarie;
 - d. Programmi di esame per la certificazione dei livelli di competenza, relativamente ad ogni insegnamento.

Art. 3

(Distinzione dei corsi in periodi e livelli di competenza)

1. Nei corsi di fascia pre-accademica si distinguono tre periodi di studio:
 - PRIMO PERIODO DI STUDIO
 - SECONDO PERIODO DI STUDIO
 - TERZO PERIODO DI STUDIO
2. In ogni periodo di studio sono individuate le discipline che concorrono al percorso formativo.
3. Il percorso formativo si articola nel riferimento a individuati livelli di competenza per i vari insegnamenti.

Art. 4

(Articolazione didattica)

1. Gli insegnamenti impartiti nei corsi di formazione pre-accademica afferiscono a 5 aree formative.
 - Esecuzione e interpretazione / Composizione
 - Teoria e analisi
 - Musica d'insieme
 - Storia della musica
 - Tecnologia musicale
2. Ogni area formativa può comprendere più discipline o insegnamenti.
3. In ciascun periodo sono attivati gli insegnamenti previsti nelle specifiche tabelle.
 - 4 Si accede al periodo successivo di ciascuna disciplina al conseguimento dell'attestazione di compimento del precedente periodo della disciplina stessa.
 - 5 L'attestazione finale verrà maturata solo nel momento in cui si sia in possesso delle attestazioni di tutti i singoli insegnamenti.

Art. 5

(Accesso al Corso di studi. Esami di ammissione)

1. Per essere ammessi ai corsi di fascia pre-accademica di base, è necessario presentare domanda al Conservatorio, entro i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Accademico. Inoltre bisogna sostenere un esame di ammissione, che stabilisce la graduatoria dei candidati idonei. Tale graduatoria costituisce riferimento per l'ammissione, in rapporto con i posti definiti come disponibili.

Art. 6

(Esami di verifica successivi alla ammissione)

1. Sono previsti al termine di ciascun anno di studio momenti di verifica, successivi all'ammissione, atti a individuare persistenza delle motivazioni e progressione coerente negli studi avviati.
2. Tale verifica può essere posta in atto ed attestata dal docente di riferimento del corso tramite certificazione di idoneità con valutazione espressa con un voto da 6 a 10 su dieci o attraverso prove d'esame specifiche.

Art. 7

(RipetENZE ed estensione dei periodi di studio)

L'allievo che non conseguisse nel periodo di tempo stabilito gli obiettivi formativi indicati potrà ripetere l'annualità del corso fino ad un massimo di anni indicati all'art.9 per il conseguimento dell'attestato di fine periodo.

Art. 8

(Certificazioni di livello di competenza)

1. Per gli studenti interni la certificazione dei livelli di competenza viene conseguita nella seguente forma:
 - a) Denominazione dell'insegnamento;
 - b) Livello di competenza acquisito;
 - c) Data esame;
 - d) Valutazione (espressa in decimi);
 - e) Programma svolto.
2. Possono presentare domanda per sostenere gli esami finali di periodo, in relazione a ciascun insegnamento anche candidati esterni cioè candidati privatisti non iscritti ai corsi di fascia pre-accademica del Conservatorio.
3. Gli studenti esterni possono richiedere certificazione dei livelli di competenza conseguiti presso l'Istituzione, che rilascerà attestato nella seguente forma:
 - a) Denominazione dell'insegnamento;
 - b) Livello di competenza acquisito;
 - c) Data esame;
 - d) Valutazione (espressa in decimi);
 - e) Programma svolto.

Art. 9

(Durata)

1. In termini generali, ciascun Corso di formazione musicale pre-accademica di base presenta il seguente schema ordinario di articolazioni di periodi di studio e di durate in anni per ognuno di essi:
2. PRIMO PERIODO DI STUDIO (3 anni)
SECONDO PERIODO DI STUDIO (2 anni)
TERZO PERIODO DI STUDIO (2 anni)
3. E' possibile, in presenza di particolari talenti e capacità di studio, che tale durata si riduca, fino ad un minimo di un anno per ciascun periodo.
4. E' possibile, in caso di mancato raggiungimento delle competenze indicate nei tempi ordinari previsti, che il percorso di studio ordinario si estenda di un anno per ciascun periodo.
5. Su segnalazione del docente, ed approvazione del Consiglio Accademico e della Direzione, è possibile eccezionalmente il prolungamento di ciascun periodo, per giustificati e gravi motivi, l'ulteriore prolungamento di un anno.

Art. 10

(Tipologie di attività formative)

1. I corsi di formazione di fascia pre-accademica sono costituiti da insegnamenti, che possono assumere varia durata.
2. Le tipologie di attività formative consistono in: lezioni individuali, lezioni a piccoli/grandi gruppi, lezioni teorico-pratiche, laboratori, stage.

Art. 11

(Esami)

1. L'accesso all'esame di certificazione del livello di competenza, per ciascun insegnamento, avviene dietro presentazione di apposita domanda da presentarsi, da parte del candidato, alla segreteria didattica dell'istituto.
2. Il programma d'esame deve rispettare gli obiettivi finali del livello e delle prove previste.
3. I candidati esterni devono allegare il programma d'esame alla domanda di cui al comma 1 lett. b.
4. Ciascun candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico espresso in decimi indipendentemente dal numero delle prove d'esame; l'esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi.

Art. 12

(Possibilità di transito da ordinamento previgente verso i nuovi corsi di fascia pre-accademica)

Gli studenti iscritti ai corsi dell'ordinamento previgente possono transitare ai corsi pre-accademici di cui al presente regolamento. Il Conservatorio valuta ed eventualmente riconosce le certificazioni acquisite nel precedente contesto, traducendole nel nuovo sistema.

ART. 13

(Accesso e iscrizione a singoli insegnamenti)

E' consentita secondo le modalità definite dal Consiglio Accademico la frequenza a singole discipline, previo esame di ammissione, rilasciando, alla fine del periodo, relativo attestato.

Art. 14

(Limiti d'età)

Non si pongono limiti per quanto concerne l'età minima e massima di accesso al percorso di formazione pre-accademica.

Art. 15

(Completamento degli studi di fascia pre-accademica)

1. Lo studente che abbia ottenuto le attestazioni di compimento degli studi di fascia pre-accademica, per tutti gli insegnamenti previsti, completando in tutti gli aspetti la propria formazione di fascia pre-accademica, può accedere senza debiti alla fascia accademica, ai corsi di Alta Formazione Musicale, previo il superamento dell'esame di selezione.

Art. 16

(Commissioni d'esame)

1. La Commissione per l'esame di ammissione è costituita da almeno tre professori scelti in modo da poter garantire la corretta interpretazione di tutti gli indicatori presi a riferimento per la valutazione dei candidati.
 2. Per ciascun insegnamento è istituita una specifica Commissione per l'esame di fine livello. Ogni Commissione è costituita da almeno tre professori; fa parte della commissione il professore dello studente sottoposto ad esame.
- Le Commissioni sono nominate dal Direttore su eventuale proposta delle strutture didattiche.

Art. 17

(Contemporanea frequenza di corsi diversi)

1. Si dà possibilità di iscrizione contemporanea sino a un massimo di due corsi di fascia pre-accademica, sempre previo superamento di specifico esame di ammissione. La frequenza può realizzarsi anche per accessi conseguiti in anni diversi e per periodo di studio diverso.
2. E' possibile frequentare un corso di fascia pre-accademica, anche per uno studente iscritto ai corsi di alta formazione musicale, nel caso che si tratti di corsi di aree diverse.
3. Sono ammessi alla frequenza allievi frequentanti altre scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado nonché il Liceo Musicale. In questo ultimo caso la frequenza sarà normata da specifiche convenzioni o da norme emesse dal MIUR.

Art. 18

(Ordinamenti)

1. Sono elencati di seguito gli ordinamenti didattici della formazione Pre-Accademica